



Ufficio giudiziario _____

Istituto penitenziario _____

Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito

(articolo 161, lettera c), DPR 30 maggio 2002, n.115)

AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA TENUTA

del

“Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito”

AVVERTENZE

La tenuta del registro è prevista per le Corti di Appello, per i Tribunali, per le sezioni distaccate di Tribunale, per i Tribunali per i Minorenni, per gli Uffici del Giudice di Pace nonché per i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza e per gli Istituti penitenziari.

Il registro prima di essere posto in uso presso gli uffici giudiziari deve essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Dirigente della cancelleria o da persona da lui delegata (art. 4, comma 2 D.M. 27 marzo 2000 n. 264); quello in uso presso gli istituti penitenziari dal Direttore dell'istituto.

Negli uffici giudiziari aventi un rilevante numero di affari, con provvedimento del Dirigente amministrativo, il registro può essere suddiviso in volumi autonomi (settore penale e civile), ognuno dei quali con numerazione su base annuale.

In presenza di più debitori tenuti in solido al pagamento del credito, nella materia penale, deve essere iscritta una partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l'eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente ed una sola partita cumulativamente intestata agli stessi, limitatamente alle spese in solido.

Alla fine di ogni anno deve essere compilato l'elenco numerico delle partite di credito pendenti, sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio.

Il Dirigente della cancelleria ed il Direttore dell'istituto penitenziario (o i funzionari appositamente delegati per l'adempimento, purché persone diverse da quelle del responsabile del servizio) vigilano sull'osservanza della disposizione di cui sopra ed appongono il “visto” in calce alla rassegna numerica nonché, mensilmente, procedono alla verifica della regolare tenuta del registro, apponendo la data e la firma in calce all'ultima iscrizione.

Il numero di iscrizione della partita di credito deve essere annotato nel registro/ruolo cui fa riferimento il provvedimento dal quale sorge il credito e sull'originale della sentenza penale o del decreto penale di condanna.

Le cancellazioni devono essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

Le eventuali correzioni degli importi devono essere fatte dal funzionario addetto all'ufficio.

ISTRUZIONI

Oltre al numero progressivo annuale e la data di apertura della partita di credito, il registro prevede le seguenti annotazioni:

“numero ruolo/registro”

deve essere annotato il numero del registro/ruolo al quale fa riferimento il provvedimento da cui nasce il credito (nel caso di procedimento penale deve essere sempre annotato anche il numero del registro delle notizie di reato).

“settore P/C”

*deve essere annotato il settore cui l'iscrizione si riferisce: **P** penale; **C** civile.*

“debitore”

per i debitori persone fisiche devono essere annotate le generalità complete: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza/domicilio/dimora, numero di codice fiscale nonché, nel caso di sentenza che riguarda più condannati a pena pecuniaria e/o al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, il relativo numero di iscrizione della pena pecuniaria e/o della sanzione pecuniaria processuale.

“altro riferimento del registro”

devono essere annotati i numeri delle altre partite di credito relative allo stesso titolo in presenza di più debitori tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.

“data di estinzione della pena per decorso del tempo”

deve essere annotata la data di prescrizione delle pene pecuniarie. Per le iscrizioni relative a provvedimento di unificazione di pene concorrenti deve essere indicata la data di prescrizione relativa ad ogni singola sentenza/decreto compreso nel provvedimento di cumulo.

“provvedimento”

devono essere annotati:

- a) la data ed il contenuto del provvedimento dal quale nasce il credito (in particolare, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i provvedimenti adottati ex artt. 110 e 133 T.U. a seconda se trattasi rispettivamente di processo penale o civile, e*

delle modalità di definizione di cui all'art. 134 del T.U.) e se il credito è dovuto in solido;

- b) l'imputazione, il numero e l'importo delle rate, nel caso di rateizzazione disposta dal giudice con sentenza o con il decreto penale di condanna ex art.133 ter c.p.;*
- c) l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena o del condono, nonché la data in cui il provvedimento è passato in giudicato ovvero è divenuto definitivo (riferita ad ogni singolo debitore);*

“credito da recuperare”

devono essere annotati la tipologia del credito dovuto all'erario, nonché gli importi dovuti a soggetti diversi dall'erario, ai quali vengono riversati dal concessionario all'esito della procedura di riscossione.

Le varie voci dell'importo del credito da recuperare devono essere indicate distintamente con il relativo “codice tributo”.

Il registro prevede inoltre spazi per le annotazioni relative alle principali vicende del credito.

“invito al pagamento”

devono essere annotati:

- a) la data in cui è richiesta la notificazione dell'invito al pagamento;*
- b) l'ufficio al quale viene trasmesso l'invito al pagamento per l'adempimento;*
- c) la data in cui è notificato l'invito al pagamento (art. 212 T.U.).*

“iscrizione a ruolo”

in tale spazio devono essere annotati:

- a) la data di invio al Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) del ruolo informatizzato formato direttamente dall'ufficio ovvero, nel caso in cui quest'ultimo non possa procedere alla compilazione informatizzata del ruolo, quella di invio della minuta al C.N.C., che provvede alla compilazione del ruolo informatizzato;*
- b) la data di restituzione del ruolo informatizzato da parte del C.N.C.;*
- c) la data della successiva consegna al concessionario competente, tramite il C.N.C., del ruolo reso esecutivo (art. 213 T.U.; art. 24 D.P.R. 29.9.1973 n. 602; D.M. 3.9.1999, n. 321).*

“dilazione/rateizzazione del credito”

tale spazio deve essere utilizzato per le fasi relative al procedimento di dilazione o di rateizzazione del pagamento delle spese e delle sanzioni pecuniarie processuali (art. 232 T.U.) nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ad enti (persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 240 T.U. e art. 19 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602).

Le annotazioni relative al pagamento rateale della pena pecuniaria disposto dal giudice nella fase della conversione (art. 238 T.U.) devono essere eseguite nello spazio riservato alla relativa fase procedurale.

Negli spazi previsti dalla modulistica devono essere annotati:

- a) la data di presentazione dell'istanza e, nel caso in cui l'istanza venga presentata dopo l'iscrizione a ruolo del credito, quella in cui vengono chieste al concessionario notizie sullo stato della procedura;*
- b) la data ed il contenuto della decisione e quella di comunicazione della stessa al debitore ed all'eventuale fideiussore;*
- c) la data in cui è comunicato al concessionario il provvedimento di concessione del beneficio ai fini della sospensione del procedimento di riscossione (art. 214 T.U.) e la data di comunicazione del provvedimento di revoca.*

Nel caso in cui la domanda venga presentata nella fase dell'adempimento spontaneo, al primo inadempimento il credito è iscritto a ruolo per l'intero o per il residuo (art. 218, comma 1 T.U.).

“inesigibilità”

devono essere annotati:

- a) la data in cui è comunicata dal concessionario l'inesigibilità del credito (art. 19 D. lgs 13.4.1999 n.112).*

Per crediti per spese processuali e di mantenimento dei detenuti, nel caso in cui l'importo delle spese processuali e delle spese di mantenimento dei detenuti non sia superiore a euro 25,82 (art. 288 T.U.) od alla somma che sarà rideterminata con il D.P.R. di cui all'art. 230 T.U., all'insolvibilità accertata dall'ufficiale della riscossione (quando risulta infruttuoso il primo pignoramento) segue la comunicazione di inesigibilità ed il contestuale annullamento della partita (discarico automatico e contestuale eliminazione dalle scritture contabili); per quelli di importo superiore l'annullamento potrà avvenire solo dopo il decorso del termine di cui all'articolo 19 del D. lgs. 13.4.1999 n.112;

- b) la data ed il contenuto dell'atto con il quale, a seguito dell'attività di controllo espletata dal funzionario preposto all'ufficio*

riscossione sulla comunicazione di inesigibilità, si contestano al concessionario le cause che comportano la perdita del diritto al discarico di cui all'art. 19, comma 2 del citato decreto (art. 20 D.lgs. 13.4.1999 n.112);

- c) la data di notifica dell'atto di contestazione;*
- d) la data in cui vengono prodotte le osservazioni da parte del concessionario;*
- e) la data ed il contenuto (ammissione o rifiuto del discarico) del provvedimento definitivo e quella della notifica;*
- f) l'eventuale impugnazione del provvedimento di diniego al discarico;*
- g) l'esito dell'impugnazione.*

“remissione del debito”

devono essere annotati:

- a) per le spese di mantenimento in carcere, la data in cui la richiesta è presentata all'istituto penitenziario presso il quale il debitore si trova ristretto ovvero la data della deliberazione della proposta di remissione del debito da parte del consiglio di disciplina;*
- b) la data in cui l'ufficio di sorveglianza segnala alla cancelleria o all'istituto penitenziario la presentazione della domanda o la proposta di remissione del debito (art. 106 D.P.R. 30. 6. 2000, n. 230);*
- c) la data della successiva segnalazione da parte dell'ufficio riscossione al concessionario, nel caso in cui la domanda venga presentata o proposta dopo l'iscrizione a ruolo del credito, essendo la relativa procedura per il recupero sospesa (art. 6, comma 3 T.U.);*
- d) la data e l'esito del procedimento di remissione, che deve essere poi comunicato dall'ufficio riscossione al concessionario affinché sia ripresa la procedura di riscossione, nel caso in cui la domanda venga rigettata, ovvero si proceda al discarico del credito annullato dalla cancelleria o dall'istituto penitenziario.*

“reiscrizione a ruolo del credito”

la reiscrizione riguarda gli articoli di ruolo relativi alle spese ed alle sanzioni pecuniarie processuali (art. 231 T.U.) ed alle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 242 T.U.) discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.lgs. 13.4.1999, n.112, per i quali l'eliminazione dalle scritture contabili opera dopo tre anni dalla data in cui è comunicata l'inesigibilità del credito.

La reiscrizione non può essere disposta per le pene pecuniarie (cfr. relazione art. 231 T.U.).

Deve essere annotata la data della segnalazione al concessionario per la riattivazione della procedura sullo stesso articolo.

“credito insinuato al passivo fallimentare”

devono essere annotati:

- a) la data in cui il credito è insinuato al passivo fallimentare (art. 87 D.P.R. 29.9.1973 n. 602);*
- b) la sede del tribunale.*

“ipoteca”

devono essere annotati:

- a) la data in cui il concessionario ha iscritto ipoteca sui beni immobili del debitore (art. 77 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602);*
- b) l'ufficio presso il quale è stata eseguita.*

“estinzione della pena pecuniaria”

devono essere annotati:

- a) la data del provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione della pena e la causa dell'estinzione;*
- b) la data in cui l'estinzione è comunicata al concessionario (art. 214 T.U.) ai fini del discarico del credito (art. 220 T.U.).*

“conversione della pena pecuniaria”

devono essere annotati:

- a) la data di trasmissione degli atti al P.M. per l'attivazione della procedura di conversione (art. 237 T.U.);*
- b) la data di comunicazione al concessionario della “causa” di sospensione della riscossione, limitatamente al credito relativo alla pena pecuniaria (artt. 237, comma 2 e 214 T.U.);*
- c) la data in cui il magistrato competente per il procedimento di conversione comunica all'ufficio ed al concessionario l'esito positivo degli accertamenti per la ripresa della riscossione coattiva sui (nuovi) beni in possesso del debitore e per lo stesso articolo di ruolo (artt. 238, comma 2 e 239 T.U.);*
- d) i provvedimenti adottati dal giudice (data e contenuto).*

Nel caso in cui venga concessa la rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria, si indicheranno:

- a) il numero e l'importo delle rate;*
- b) la data di comunicazione al concessionario del provvedimento di rateizzazione o di differimento, al quale consegue il discarico automatico dell'articolo di ruolo (art. 238, comma 3 T.U.).*

“quietanze di pagamento”

devono essere annotati gli estremi dei pagamenti effettuati.

“comunicazione al casellario giudiziale”

deve essere annotata la data in cui si comunica l'avvenuto pagamento della pena pecuniaria.

“sospensione amministrativa del ruolo”

devono essere annotati:

- a) la data ed il contenuto del provvedimento con il quale è disposta la sospensione della riscossione in caso di impugnazione del ruolo (art. 215 del T.U. e art. 28 del D. lgs. 26.2.1999 n. 46);*
- b) la data di comunicazione al concessionario della sospensione (art. 214 T.U.).*

“comunicazioni alla Ragioneria provinciale dello Stato”

devono essere annotate in questo spazio la data della comunicazione alla competente ,Ragioneria provinciale dello Stato delle cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l'iscrizione a ruolo (art. 214 T.U.).

“annullamento”

devono essere annotati in questo spazio:

- a) la data dell'eventuale richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato e l'esito della stessa (art. 219 T.U.);*
- b) la data del provvedimento di annullamento emesso dal funzionario addetto all'ufficio ed il motivo dell'annullamento: irreperibilità (artt. 219, 235, 241 T.U.); inesigibilità (artt. 210, 230 e 288 T.U.); insussistenza (artt. 116, comma 2, 220, 228, 229, 287 T.U.); remissione del debito (art. 6 T.U. e art. 106 D.P.R. 30.6.2000 n. 230).*

Nel caso di pluralità di condannati tenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, qualora venga accolta l'istanza di remissione del debito, si indicherà la quota parte del debito rimesso, che dovrà essere dedotta dall'ammontare complessivo del credito.

Per quanto riguarda i crediti per pene pecuniarie, nel caso in cui l'invito al pagamento venga notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e lo stesso si riferisca a reati per i quali vi è stata condanna anche a pena detentiva, deve essere annotata la data in cui gli atti vengono rimessi al pubblico ministero per l'esecuzione (art. 235, comma 2 T.U.).

“partita di credito eliminata dalle scritture”

deve essere annotata la data in cui il credito (importo complessivo: spese, sanzioni, pena pecuniaria) viene definitivamente eliminato dalle scritture contabili.

Soltanto per le pene pecuniarie inserite in provvedimenti di cumulo si deve annotare anche la causa e l'ufficio che ha preso in carico la partita.

I crediti per spese e sanzioni "inesigibili" sono eliminati dopo che è decorso il termine di cui all'art. 19 del D. lgs. 13.4.1999 n. 112.

Per i crediti per spese di importo inferiore a € 25,82 (ovvero inferiori alla somma che sarà rideterminata con il D.P.R. previsto dall'art. 230 del T.U.), nel caso in cui risulti infruttuoso il primo pignoramento, l'eliminazione è contestuale alla comunicazione di inesigibilità (art. 230 T.U.).

Negli altri casi, l'eliminazione avviene contestualmente al verificarsi della causa di annullamento del credito (pene e spese).

"riapertura partita di credito"

l'annullamento "contabile" per irreperibilità del debitore del credito per spese e pene pecuniarie (artt. 219 e 235 T.U.), per spese e sanzioni amministrative pecuniarie (artt. 219 e 241 T.U.) determina l'eliminazione della partita dalle scritture contabili.

Nel caso in cui, dopo la notificazione dell'invito ex art. 143 c.p.c., il debitore risulti "reperibile" il credito rivive e si procede a nuova iscrizione nel registro dei crediti per il recupero mediante iscrizione a ruolo della somma dovuta (artt. 235 e 241 T.U.). Il relativo numero di iscrizione deve essere annotato nell'apposito spazio ad esso riservato dalla modulistica.

Anche nel caso in cui la pena pecuniaria venga inserita in un provvedimento di cumulo, la relativa partita di credito, limitatamente alla pena pecuniaria, sarà eliminata e sarà indicato il numero di iscrizione nel registro dei crediti del provvedimento di unificazione di pene concorrenti.

"altre annotazioni"

questo spazio è riservato alle altre annotazioni, in particolare possono essere annotati l'autorizzazione al concessionario per rimborsi relativi al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (art. 216 T.U. e art. 26 del D.lgs 13.4.1999 n.112), ecc.

numero progressivo annuale		numero del registro/ruolo			
		RNR/uff. sorveglianza	gip	dibattimento	mod. 27 (penale)
data iscrizione					
settore (P/C)		affari n.c.	contenzioso	successioni	esecuzione
debitore 1)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 2)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 3)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 4)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 5)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 6)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 7)					
C.F.				altri riferimenti del registro	
debitore 8)					
C.F.				altri riferimenti del registro	

data estinzione della pena per decorso del tempo					
a)	b)	c)	d)	e)	f)
g)	h)	i)	l)	m)	n)
o)	p)	q)	r)	s)	t)
provvedimento:					
rateizzazione pena pecuniaria:		numero rate			importo rata €:
sospensione condizionale della pena/condono					
condannati:		1)	2)	3)	4)
		5)	6)	7)	8)
data irrevocabilità/definitività del provvedimento		1)	2)	3)	4)
		5)	6)	7)	8)
CREDITO DA RECUPERARE					
all'Erario per		importo		correzioni	cod. tributo
pena pecuniaria					
sanzione amministrativa pecuniaria					
spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio					
spese processuali penali in misura fissa					
spese anticipate					
spese di mantenimento in carcere					
contributo unificato					
imposta di registro					
imposta ipotecaria					
imposta catastale					
altre imposte e tasse					
diritti di copia					
Soggetti diversi:					
Cassa ammende					
ufficiale giudiziario di					
Totale					
a detrarre:					
per spese					
per pena pecuniaria					
Totale					
spese successive					
Totale					

invito al pagamento				
notificazione richiesta il	1)	2)	3)	4)
	5)	6)	7)	8)
all'Unep di	1)	2)	3)	4)
	5)	6)	7)	8)
notificato il	1)	2)	3)	4)
	5)	6)	7)	8)
annotazioni:				
iscrizione a ruolo				
minuta del ruolo inviata al CNC il _____				
ruolo informatizzato restituito il _____				
ruolo esecutivo trasmesso al CNC il _____				
annotazioni: _____				
dilazione/rateizzazione del credito				
debitore		istanza presentata il		
notizie sullo stato della procedura esecutiva richieste il _____				
al concessionario di _____				
decisione: _____				
provvedimento comunicato al debitore il _____				
al fideiussore il		al concessionario il		
provvedimento di revoca comunicato al concessionario il _____				
debitore		istanza presentata il		
notizie sullo stato della procedura esecutiva richieste il _____				
al concessionario di _____				
decisione: _____				
provvedimento comunicato al debitore il _____				
al fideiussore il		al concessionario il		
provvedimento di revoca comunicato al concessionario il _____				
annotazioni: _____				
inesigibilità				
debitore		data	debitore	
			data	
1)		5)		
2)		6)		
3)		7)		
4)		8)		
atto di contestazione del discarico (data e contenuto): _____				
notificato il		osservazioni depositate il		
provvedimento definitivo (data e contenuto): _____				
notificato il		impugnato il		
Esito ricorso _____				
annotazioni: _____				

remissione del debito			procedura di conversione della pena pecuniaria			sospensione amministrativa del ruolo				0,6	1
debitore:			atti trasmessi al P.M. di _____ il _____							0,6	2
richiesta presentata il _____ proposta deliberata il _____						cm13				0,6	3
comunicazione dell'ufficio sorveglianza pervenuta il _____			sospensione articolo di ruolo comunicata al concessionario _____ il _____			comunicazioni alla ragioneria provinciale				0,6	4
sospensione procedura comunicata al concessionario il _____						(data e motivo)				0,6	5
esito procedimento (data e contenuto): _____ comunicato al concessionario il _____			comunicazione esistenza nuovi beni pervenuta all'ufficio riscossione _____ cm, 2,5 _____ cm, 2,5 comunicata al concessionario il _____ il _____			cm13				0,6	6
debitore:			provvedimento del giudice dell'esecuzione (data e contenuto): _____			annotazioni:				0,6	7
richiesta presentata il _____ proposta deliberata il _____						annullamento				0,6	8
comunicazione dell'ufficio sorveglianza pervenuta il _____						richiesta parere all'Avvocatura dello Stato				0,6	9
sospensione procedura comunicata al concessionario il _____						debitore data richiesta data/parere Avvocatura data provvedimento				0,6	10
esito procedimento (data e contenuto): _____ comunicato al concessionario il _____						1) _____				0,6	11
debitore:						2) _____				0,6	12
richiesta presentata il _____ proposta deliberata il _____						3) _____				0,6	13
comunicazione dell'ufficio sorveglianza pervenuta il _____						cm 6 cm 2 cm 2 cm 3 cm 2				0,6	14
sospensione procedura comunicata al concessionario il _____						5) _____				0,6	15
esito procedimento (data e contenuto): _____ comunicato al concessionario il _____						6) _____				0,6	16
debitore:						7) _____				0,6	17
richiesta presentata il _____ proposta deliberata il _____						8) _____				0,6	18
comunicazione dell'ufficio sorveglianza pervenuta il _____						credito data motivo				0,6	19
sospensione procedura comunicata al concessionario il _____						spese _____				0,6	20
esito procedimento (data e contenuto): _____ comunicato al concessionario il _____						cm 6 cm 2,5 cm 6,5				0,6	21
annotazioni _____						sanzione pecuniaria processuale _____				0,6	22
reiscrizione a ruolo del credito						sanzione amministrativa pecuniaria _____				0,6	23
debitore concessionario data						pene pecuniarie (artt.219 e 235.1 Tu) _____				0,6	24
1) _____						pene pecuniarie (artt.219 e 235.2 Tu) _____				0,6	25
2) _____						irreperibilita (art.235.2 Tu) comunicata al P.M. di _____ cm 5 cm 2,5				0,6	26
3) _____						annotazioni _____				0,6	27
4) _____						partita di credito eliminata dalle scritture				0,6	28
cm. 7,5 cm 4 cm, 2,5						a) spese il _____				0,6	29
6) _____						b) sanzione pecuniaria il _____				0,6	30
7) _____						c) pena pecuniaria il _____				0,6	31
8) _____						per cumulo disposto da _____ cm 8,5				0,6	32
annotazioni _____						annotazioni _____				0,6	33
credito insinuato al passivo fallimentare						riapertura partita di credito				0,6	34
debitore tribunale data						debitore data n. registro dei crediti				0,6	35
_____						1) _____				0,6	36
cm. 7,5 cm 4 cm, 2,5						2) _____ cm 2,5 cm 3				0,6	37
_____						3) _____				0,6	38
_____						4) _____				0,6	39
_____						5) _____				0,6	40
_____						6) _____				0,6	41
_____						7) _____				0,6	42
_____						8) _____				0,6	43
_____						pena pecuniaria per cumulo _____				0,6	44
_____						altre annotazioni				0,6	45
_____						_____				0,6	46
_____						_____				0,6	47
_____						_____				0,6	48
_____						_____				0,6	49
_____						_____				0,6	50
_____						_____				0,6	51
_____						_____				0,6	52
_____						_____				0,6	53
_____						_____				0,6	54
_____						_____				0,6	55
_____						_____				0,6	56
_____						_____				0,6	57
_____						_____				0,6	58
_____						_____				0,6	59
_____						_____				0,6	60
_____						_____				0,6	61
_____						_____				0,6	62
_____						_____				0,6	63
_____						_____				0,6	64
_____						_____				0,6	65
_____						_____				0,6	66
_____						_____				0,6	67
_____						_____				0,6	68
_____						_____				0,6	69
_____						_____				0,6	70
_____						_____				0,6	71
_____						_____				0,6	72
_____						_____				0,6	73
_____						_____				0,6	74
_____						_____				0,6	75
_____						_____				0,6	76
_____						_____				0,6	77
_____						_____				0,6	78
_____						_____				0,6	79
_____						_____				0,6	80
_____						_____				0,6	81
_____						_____				0,6	82
_____						_____				0,6	83
_____						_____				0,6	84
_____						_____				0,6	85
_____						_____				0,6	86
_____						_____				0,6	87
_____						_____				0,6	88
_____						_____				0,6	89
_____						_____				0,6	90
_____						_____				0,6	91
_____						_____				0,6	92
_____						_____				0,6	93
_____						_____				0,6	94
_____						_____				0,6	95
_____						_____				0,6	96
_____						_____				0,6	97
_____						_____				0,6	98
_____						_____				0,6	99
_____						_____				0,6	100
_____						_____				0,6	101
_____						_____				0,6	102
_____						_____				0,6	103
_____						_____				0,6	104
_____						_____				0,6	105
_____						_____				0,6	106
_____						_____				0,6	107
_____						_____				0,6	108
_____						_____				0,6	109
_____						_____				0,6	110
_____						_____				0,6	111
_____						_____				0,6	112
_____						_____				0,6	113
_____						_____				0,6	114
_____						_____				0,6	115
_____						_____				0,6	116
_____						_____				0,6	117
_____						_____				0,6	118
_____						_____				0,6	119
_____						_____				0,6	120
_____						_____				0,6	121
_____						_____				0,6	122
_____						_____				0,6	123
_____						_____				0,6	124
_____						_____				0,6	125
_____						_____				0,6	126
_____						_____				0,6	127
_____						_____				0,6	128
_____						_____				0,6	129
_____						_____				0,6	130
_____						_____				0,6	131
_____						_____				0,6	132
_____						_____				0,6	133
_____						_____				0,6	134
_____						_____				0,6	135
_____						_____				0,6	136
_____						_____				0,6	137
_____						_____				0,6	138
_____						_____				0,6	139
_____						_____				0,6	140
_____						_____				0,6	141
_____						_____				0,6	142
_____						_____				0,6	143
_____						_____				0,6	144
_____						_____				0,6	145
_____						_____				0,6	146
_____						_____				0,6	147
_____						_____				0,6	148
_____						_____				0,6	149
_____						_____				0,6	150
_____						_____				0,6	151
_____						_____				0,6	152
_____						_____				0,6	153
_____						_____				0,6	154
_____						_____				0,6	155
_____						_____				0,6	156
_____						_____				0,6	157
_____						_____				0,6	158
_____						_____				0,6	159
_____						_____				0,6	160
_____						_____				0,6	161
_____						_____				0,6	162
_____						_____				0,6	163
_____						_____				0,6	164
_____						_____				0,6	165
_____						_____				0,6	166
_____						_____				0,6	167
_____						_____				0,6	168
_____						_____				0,6	169
_____						_____				0,6	170
_____						_____				0,6	171
_____						_____				0,6	172
_____						_____				0,6	173
_____						_____				0,6	174
_____						_____				0,6	175
_____						_____				0,6	176
_____						_____				0,6	177
_____						_____				0,6	178
_____						_____				0,6	179
_____						_____				0,6	180
_____						_____				0,6	181
_____						_____				0,6	182
_____						_____				0,6	183
_____						_____				0,6	184
_____						_____				0,6	185
_____						_____				0,6	186
_____						_____				0,6	187
_____						_____				0,6	188
_____						_____				0,6	189
_____						_____				0,6	190
_____						_____				0,6	191
_____						_____				0,6	192
_____						_____				0,6	193
_____						_____				0,6	194
_____						_____				0,6	195
_____						_____				0,6	196
_____						_____				0,6	197
_____						_____				0,6	198
_____						_____				0,6	199
_____						_____				0,6	200
_____						_____				0,6	201
_____						_____				0,6	202
_____						_____				0,6	203
_____						_____				0,6	204
_____						_____				0,6	205
_____						_____				0,6	206
_____						_____				0,6	207
_____						_____				0,6	208
_____						_____				0,6	209
_____						_____				0,6	210
_____						_____				0,6	211
_____						_____				0,6	212
_____						_____				0,6	213
_____						_____				0,6	214
_____						_____				0,6	215
_____						_____				0,6	216
_____						_____				0,6	217
_____						_____				0,6	218
_____						_____				0,6	219
_____						_____				0,6	220
_____						_____				0,6	221
_____						_____				0,6	222
_____						_____				0,6	223
_____						_____				0,6	224
_____						_____				0,6	225
_____						_____				0,6	226
_____						_____				0,6	227
_____						_____				0,6	228
_____						_____				0,6	229
_____						_____				0,6	230
_____						_____				0,6	231
_____						_____				0,6	232
_____						_____				0,6	233
_____						_____				0,6	234
_____						_____				0,6	235
_____						_____				0,6	236
_____						_____				0,6	237
_____						_____				0,6	238
_____						_____				0,6	239
_____						_____				0,6	240
_____						_____				0,6	241
_____						_____				0,6	242
_____						_____				0,6	243
_____						_____				0,6	244
_____						_____				0,6	245
_____						_____				0,6	246
_____						_____				0,6	247
_____						_____				0,6	248
_____						_____				0,6	249
_____						_____				0,6	250
_____						_____				0,6	251
_____						_____				0,6	252
_____						_____				0,6	253
_____						_____				0,6	254
_____						_____				0,6	255
_____						_____				0,6	256
_____						_____				0,6	257
_____						_____				0,6	258
_____						_____				0,6	259
_____						_____				0,6	260
_____						_____				0,6	261
